

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

01 FEB. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

=====

01 FEB. 2002

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO. IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DEONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....COMMISSIS

ASSENTI: SARACENI -

DELIBERAZIONE N° -105-

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente della Giunta a sottoscrivere l'Accordo di Programma per: Linea Alta Velocità Milano - Napoli, tratta Roma - Napoli. S.P. n. 12 "Braccio fermata di Sgurgola". Accordo procedimentale Regione Lazio - Tav. datato 11/5/1996: art. 7. valorizzazione emergenze archeologiche, monumentali e storico-artistiche (complesso medioevale della Torre di Sgurgola). Approvazione della variante al progetto S.P. n. 12 denominata "Braccio fermata di Sgurgola" e delle connesse varianti urbanistiche



Oggetto: Autorizzazione al Presidente della Giunta a sottoscrivere l'Accordo di Programma per il progetto denominato: Linea Alta Velocità Milano - Napoli, tratta Roma - Napoli. S.P. n. 12 "Braccio fermata di Sgurgola"- Accordo procedimentale Regione Lazio - Tav. datato 11/5/1996: art. 7- valorizzazione emergenze archeologiche, monumentali e storico-artistiche (complesso medioevale della Torre di Sgurgola). - Approvazione della variante al progetto: S.P. n. 12 denominata "Braccio fermata di Sgurgola" e delle connesse varianti urbanistiche

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

PREMESSO

Che nel corso della Conferenza di servizi del 28 dicembre 1993 è stato presentato il progetto esecutivo inerente la S.P. n. 12 denominata "Braccio fermata di Sgurgola", unitamente al tracciato ferroviario della linea ad Alta Velocità Milano - Napoli, tratta Roma - Napoli.

Che l'Accordo procedimentale, stipulato tra Regione Lazio e Tav S.p.A. in data 11/5/1996 prevedeva, all'art. 7, la conservazione e la valorizzazione dei reperti archeologici e storico-artistici, messi alla luce durante i lavori o interferenti con l'opera.

Che lo stesso articolo prevedeva la tutela e la valorizzazione del complesso medioevale della Torre di Sgurgola, adiacente alla cascata del fiume Sacco.

Che in talc ambito si inserisce il progetto in epigrafe, che prevede una variante al progetto esecutivo inerente la S.P. n. 12 denominata "Braccio di Sgurgola" - presentato nella Conferenza di servizi del 28 dicembre 1993, la cui realizzazione avrebbe comportato, nel tratto in esame, un notevole impatto paesaggistico ed ambientale.

Che il Comune di Sgurgola con deliberazione consiliare n. 48 del 28.12.2000 controdedotta con deliberazione consiliare n. 1 del 31.1.2001, ha approvato il progetto in epigrafe e la variante al PRG connessa,

Che il Comune di Anagni con deliberazione consiliare n. 18 del 14.2.2001 ha approvato il progetto in epigrafe e la variante al PRG connessa;

Che le aree interessate dalla realizzazione delle opere sono destinate dal vigente PRG a "Zona Agricola" per il Comune di Sgurgola e a "Zona agricola vincolata" per il Comune di Anagni;

Che pertanto si rende necessario variare tale destinazione a "Viabilità pubblica con annessa fascia di rispetto"

Che al fine di accelerare l'iter di approvazione del progetto e della correlata variante urbanistica è stata attivata la procedura per la conclusione dell'accordo di programma ex art.34 D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Che il progetto è stato esaminato ed approvato nel corso dei lavori della apposita Conferenza dei servizi convocata dal Presidente della Regione Lazio e svoltasi nei giorni 28.11.2000 e 8.5.2001, nel corso della quale si sono espressi favorevolmente tutte le Amministrazioni convocate;



Che in data 9.5.2001 la Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, trasmetteva la nota prot. 11098 con la quale venivano espresse considerazioni negative sul progetto già approvato in Conferenza dei servizi e veniva chiesta la riapertura dei lavori della stessa per "prendere atto del parere negativo";

Che a seguito di ciò, il Presidente della Regione Lazio convocava in terza seduta la C.d.S. in data 28 settembre 2001 ed in tale sede l'Autorità di Bacino riconfermava il parere negativo sull'opera, parere ulteriormente ribadito nella successiva nota data 9.10.2001 prot. n. 13685.

Che la Conferenza dei Servizi si è quindi chiusa con parere positivo espresso a maggioranza, formalizzato a termini di legge;

Che ai sensi del comma 3 dell'art. 14 quater della legge 7.8.1990 n. 241 come sostituito dall'art.12 della legge 24.11.2000 n. 340 il Presidente della Giunta Regionale ha trasmesso gli atti della Conferenza dei Servizi in oggetto per le determinazioni di competenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. 168292 del 9.11.2001;

Che la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, in risposta, ha affermato con propria nota del 11.1.2002 prot. 310 che *"In base all'attuale quadro normativo e considerata l'istruttoria svolta da codesta Regione, non sembra che il parere formulabile da un'Autorità di Bacino..... possa essere ricondotta alle categorie di dissenso per le quali è invocabile la decisione del Consiglio dei ministri."*

Che in data 17.1.2002 il Presidente della Conferenza, con proprio atto, ha quindi dichiarato conclusa positivamente la conferenza dei servizi stessa e verificata la possibilità di concludere l'accordo di programma per l'approvazione del progetto in epigrafe e della correlata variante allo strumento urbanistico dei Comuni di Sgurgola ed Anagni;

VISTI

I verbali della Conferenza di servizi e la dichiarazione di chiusura del procedimento, in data 17.1.2002;

TENUTO CONTO

Dei seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Min. BB.AA.CC. Ufficio Centrale per i BB.AA. e Paesaggistici - autorizzazione ai soli fini ambientali resa con nota prot. 10540 del 10.4.2001;
- Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno parere di conformità reso con nota prot. 1476 del 15.2.1999;
- Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno parere negativo reso con nota prot. 11098 del 9.5.2001;
- Soprintendenza BBAA per il Lazio parere positivo con prescrizioni reso con nota prot. 539/A del 27.3.2001;
- Soprintendenza Archeologica per il Lazio parere di massima favorevole con prescrizioni reso con nota prot. 11851 del 22.6.1999;
- Ass.to UTVRA - Settore 71: parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74 reso con nota prot. n. 1296/71 fasc. 2315 del 14.2.2000;
- Assessorato Regionale Opere e Reti di Servizi e Mobilità - Settore Decentrato di Frosinone parere positivo rilasciato con nota prot. 4876 del 29.4.1999 confermato con nota prot. 14568 del 9.1.2001;



cu

PAG. 3
Mep

- Dip.to Ambiente e Protezione Civile - Area 4C VIA parere positivo con prescrizioni, reso con nota prot. 4653 del 16.6.1999;
- Dip.to Urbanistica e Casa - Area 13 E parere positivo con prescrizioni reso con nota prot. 9637 del 9.5.2001;
- Ass.to Urbanistica e Casa - Ufficio Autonomo Pareri ambientali: nulla osta ex lege 1497/39 art. 7 reso con nota prot. 3118/99 del 27.10.1999;
- Provincia di Frosinone - Settore Grande Viabilità - parere di massima favorevole reso con nota prot. 44943 del 22.11.1999;
- Min. Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Regionale OO.PP. per il Lazio - Ufficio a competenza statale per le competenze idrauliche delle Province di Frosinone e Latina del Bacino Liri Garigliano - N.O. idraulico reso con prescrizioni con nota prot. 6790/5101 del 12.7.2001;

Che pertanto nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma, con il quale fra l'altro si approveranno le seguenti varianti urbanistiche, limitatamente alle aree interessate dagli interventi:

per il Comune di Sgurgola:

da zona E1 agricola a "Viabilità pubblica" con annessa fascia di rispetto.

per il Comune di Anagni:

da zona E2 agricola vincolata a "Viabilità pubblica" con annessa fascia di rispetto

VISTI

Lo schema di Accordo di Programma;

Il progetto costituito da:

- Relazione generale
 - Relazione geologico - geotecnica
 - Relazione idrologico - idraulica
 - Planimetria generale
 - Profilo stratigrafico longitudinale
 - Profilo longitudinale e sezioni tipo strada
 - Sezioni trasversali strada
 - Pianta, prospetto e sezione viadotto
 - Pianta disposizione conci prefabbricati e sezioni viadotto
 - Fasi costruttive viadotto
 - Planimetria e sezioni trasversali deviazione provvisoria fiume Sacco
 - Planimetria profilo e sezioni sistemazione canale mulino
 - Piano particolare d'esproprio Comune di Anagni
 - Piano particolare d'esproprio Comune di Sgurgola stralcio ex fogli 1 di 5 e 2 di 5
 - Variante funzionalità bivio di Frosinone - Fabbricato PJ: pianta piano terra e copertura
 - Variante funzionalità bivio di Frosinone - Fabbricato PJ: prospetti e sezioni
 - Variante funzionalità bivio di Frosinone - Cabina T.E.: piante, prospetti e sezioni
 - Variante funzionalità bivio di Frosinone - Cabina ENEL: pianta piano terra e copertura
 - Comune di Sgurgola: Relazione variante al PRG ai sensi della legge 3.1.1978 n. 1
 - Comune di Sgurgola: Stralcio planimetrico variante al PRG ai sensi della legge 3.1.1978 n. 1
 - Comune di Anagni: Relazione variante al PRG ai sensi della legge 3.1.1978 n. 1
 - Comune di Anagni: Stralcio planimetrico variante al PRG ai sensi della legge 3.1.1978 n. 1
- L'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



DELIBERA

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per l'approvazione del progetto denominato: Linea Alta Velocità Milano - Napoli, tratta Roma - Napoli. S.P. n. 12 "Braccio fermata di Sgurgola"- Accordo procedimentale Regione Lazio - Tav. datato 11/5/1996: art. 7- valorizzazione emergenze archeologiche, monumentali e storico-artistiche (complesso medioevale della Torre di Sgurgola). - Approvazione della variante al progetto: S.P. n. 12 denominata "Braccio fermata di Sgurgola" e delle connesse varianti urbanistiche

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

04 FEB. 2002



Linea Alta Velocità Milano - Napoli, tratta Roma - Napoli. S.P. n. 12 "Braccio fermata di Sgurgola"- Accordo procedimentale Regione Lazio - Tav. datato 11/5/1996: art. 7- valorizzazione emergenze archeologiche, monumentali e storico-artistiche (complesso medioevale della Torre di Sgurgola). - Approvazione della variante al progetto: S.P. n. 12 denominata "Braccio fermata di Sgurgola" e delle connesse varianti urbanistiche.

PREMESSO

Che nel corso della Conferenza di servizi del 28 dicembre 1993 è stato presentato il progetto esecutivo inerente la S.P. n. 12 denominata "Braccio fermata di Sgurgola", unitamente al tracciato ferroviario della linea ad Alta Velocità Milano - Napoli, tratta Roma - Napoli.

Che l'Accordo procedimentale, stipulato tra Regione Lazio e Tav S.p.A. in data 11/5/1996 prevedeva, all'art. 7, la conservazione e la valorizzazione dei reperti archeologici e storico-artistici, messi alla luce durante i lavori o interferenti con l'opera.

Che lo stesso articolo prevedeva la tutela e la valorizzazione del complesso medioevale della Torre di Sgurgola, adiacente alla cascata del fiume Sacco.

Che in tale ambito si inserisce il progetto in epigrafe, che prevede una variante al progetto esecutivo inerente la S.P. n. 12 denominata "Braccio di Sgurgola" - presentato nella Conferenza di servizi del 28 dicembre 1993, la cui realizzazione avrebbe comportato, nel tratto in esame, un notevole impatto paesaggistico ed ambientale.

Che il Comune di Sgurgola con deliberazione consiliare n. 48 del 28.12.2000 controdedita con deliberazione consiliare n. 1 del 31.1.2001, ha approvato il progetto in epigrafe e la variante al PRG connessa,

Che il Comune di Anagni con deliberazione consiliare n. 18 del 14.2.2001 ha approvato il progetto in epigrafe e la variante al PRG connessa;

Che le aree interessate dalla realizzazione delle opere sono destinate dal vigente PRG a "Zona Agricola" per il Comune di Sgurgola e a "Zona agricola vincolata" per il Comune di Anagni;

Che pertanto si rende necessario variare tale destinazione a "Viabilità pubblica con annessa fascia di rispetto"

Che al fine di accelerare l'iter di approvazione del progetto e della correlata variante urbanistica è stata attivata la procedura per la conclusione dell'accordo di programma ex art.34 D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Che il progetto è stato esaminato ed approvato nel corso dei lavori della apposita Conferenza dei servizi convocata dal Presidente della Regione Lazio e svoltasi nei giorni 28.11.2000 e 8.5.2001, nel corso della quale si sono espressi favorevolmente tutte le Amministrazioni convocate;

Che in data 9.5.2001 la Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, trasmetteva la nota prot. 11098 con la quale venivano espresse considerazioni negative sul



progetto già approvato in Conferenza dei servizi e veniva chiesta la riapertura dei lavori della stessa per "prendere atto del parere negativo";

Che a seguito di ciò, il Presidente della Regione Lazio convocava in terza seduta la C.d.S. in data 28 settembre 2001 ed in tale sede l'Autorità di Bacino riconfermava il parere negativo sull'opera, parere ulteriormente ribadito nella successiva nota data 9.10.2001 prot. n. 13685.

Che la Conferenza dei Servizi si è quindi chiusa con parere positivo espresso a maggioranza, formalizzato a termini di legge;

Che ai sensi del comma 3 dell'art. 14 quater della legge 7.8.1990 n. 241 come sostituito dall'art.12 della legge 24.11.2000 n. 340 il Presidente della Giunta Regionale ha trasmesso gli atti della Conferenza dei Servizi in oggetto per le determinazioni di competenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. 168292 del 9.11.2001;

Che la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, in risposta, ha affermato con propria nota del 11.1.2002 prot. 310 che *"In base all'attuale quadro normativo e considerata l'istruttoria svolta da codesta Regione, non sembra che il parere formulabile da un'Autorità di Bacino..... possa essere ricondotta alle categorie di dissenso per le quali è invocabile la decisione del Consiglio dei ministri."*


Che in data 17.1.2002 il Presidente della Conferenza, con proprio atto, ha quindi dichiarato conclusa positivamente la conferenza dei servizi stessa e verificata la possibilità di concludere l'accordo di programma per l'approvazione del progetto in epigrafe e della correlata variante allo strumento urbanistico dei Comuni di Sgurgola ed Anagni;

PRESO ATTO

Dei verbali della Conferenza di servizi e della dichiarazione di chiusura del procedimento in data 17.1.2002;

Dei seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Min. BB.AA.CC. Ufficio Centrale per i BB.AA. e Paesaggistici - autorizzazione ai soli fini ambientali resa con nota prot. 10540 del 10.4.2001;
- Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno parere di conformità reso con nota prot. 1476 del 15.2.1999;
- Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno parere negativo reso con nota prot. 11098 del 9.5.2001;
- Soprintendenza BBAA per il Lazio parere positivo con prescrizioni reso con nota prot. 539/A del 27.3.2001;
- Soprintendenza Archeologica per il Lazio parere di massima favorevole con prescrizioni reso con nota prot. 11851 del 22.6.1999;
- Ass.to UTVRA - Settore 71: parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74 reso con nota prot. n. 1296/71 fasc. 2315 del 14.2.2000;
- Assessorato Regionale Opere e Reti di Servizi e Mobilità - Settore Decentrato di Frosinone parere positivo rilasciato con nota prot. 4876 del 29.4.1999 confermato con nota prot. 14568 del 9.1.2001;
- Dip.to Ambiente e Protezione Civile - Area 4C VIA parere positivo con prescrizioni, reso con nota prot. 4653 del 16.6.1999;
- Dip.to Urbanistica e Casa - Area 13 E parere positivo con prescrizioni reso con nota prot. 9637 del 9.5.2001;
- Ass.to Urbanistica e Casa - Ufficio Autonomo Pareri ambientali: nulla osta ex lege 1497/39 art. 7 reso con nota prot. 3118/99 del 27.10.1999;



6

- Provincia di Frosinone - Settore Grande Viabilità - parere di massima favorevole reso con nota prot. 44943 del 22.11.1999;
- Min. Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Regionale OO.PP. per il Lazio - Ufficio a competenza statale per le competenze idrauliche delle Province di Frosinone e Latina del Bacino Liri Garigliano - N.O. idraulico reso con prescrizioni con nota prot. 6790/5101 del 12.7.2001;

CONSIDERATO

Che pertanto nulla osta alla conclusione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t Francesco Storace, la Provincia di Frosinone rappresentata dal Presidente p.t. Francesco Scalia, il Comune di Sgurgola rappresentato dal Sindaco p.t. Antonio Corsi, il Comune di Anagni rappresentato dal Sindaco p.t. Franco Fiorito, il convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dai seguenti elaborati, che fanno parte integrante del presente atto, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3:

- Relazione generale
- Relazione geologico - geotecnica
- Relazione idrologico - idraulica
- Planimetria generale
- Profilo stratigrafico longitudinale
- Profilo longitudinale e sezioni tipo strada
- Sezioni trasversali strada
- Pianta, prospetto e sezione viadotto
- Pianta disposizione conci prefabbricati e sezioni viadotto
- Fasi costruttive viadotto
- Planimetria e sezioni trasversali deviazione provvisoria fiume Sacco
- Planimetria profilo e sezioni sistemazione canale mulino
- Piano particellare d'esproprio Comune di Anagni
- Piano particellare d'esproprio Comune di Sgurgola stralcio ex fogli 1 di 5 e 2 di 5
- Variante funzionalità bivio di Frosinone - Fabbricato PJ: pianta piano terra e copertura
- Variante funzionalità bivio di Frosinone - Fabbricato PJ: prospetti e sezioni
- Variante funzionalità bivio di Frosinone - Cabina T.E.: piante, prospetti e sezioni
- Variante funzionalità bivio di Frosinone - Cabina ENEL: pianta piano terra e copertura
- Comune di Sgurgola: Relazione variante al PRG ai sensi della legge 3.1.1978 n. 1
- Comune di Sgurgola: Stralcio planimetrico variante al PRG ai sensi della legge 3.1.1978 n. 1
- Comune di Anagni: Relazione variante al PRG ai sensi della legge 3.1.1978 n. 1
- Comune di Anagni: Stralcio planimetrico variante al PRG ai sensi della legge 3.1.1978 n. 1



ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 sono approvate le seguenti varianti urbanistiche relativamente alle aree interessate dalla realizzazione del progetto:

per il Comune di Sgurgola:

da zona E1 agricola a "Viabilità pubblica" con annessa fascia di rispetto.

ca

per il Comune di Anagni:

da zona E2 agricola vincolata a "Viabilità pubblica" con annessa fascia di rispetto.

ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire alle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

1. gli sbancamenti e i movimenti terra dovranno essere ridotti al necessario evitando ricarichi non protetti e di alto spessore, prevedendo altresì l'asportazione preventiva dei terreni vegetali nei tratti sottoposti sia a sbancamento che a ricarico e che dovranno essere successivamente reimpiegati per la naturalizzazione dell'intervento;
2. nella realizzazione dei rilevati siano poste in opera adeguate opere di contenimento e/o sottoscarpa avendo cura di drenare e regolamentare le venute d'acqua da monte, mentre in caso di sbancamenti per trincee è necessario sostenere durante l'esecuzione dei lavori con opere provvisorie le pareti degli scavi aventi altezza superiore ai 2,5 metri;
3. siano eseguite in ogni area del piano, puntuali indagini geologiche e geotecniche in riferimento ad ogni singolo intervento anche per consentire verifiche dirette sulla eventuale presenza di falde idriche, precedentemente alla realizzazione delle opere d'arte;
4. le fondazioni delle opere d'arte ed in particolare del ponte sul fiume Sacco siano realizzate sullo stesso tipo litologico evitando accuratamente di impegnare terreni diversi e aventi risposta sismica diversa e avendo cura di incastrare le strutture in terreni non alterati ed integri e di sorpassare la falda idrica superficiale evidenziata nello studio geologico e geotecnico allegato al progetto;
5. siano evitati carichi diretti sui detriti e sui rilevati presenti e/o da realizzarsi;
6. deve essere eseguita una idonea regimazione delle acque al fine di evitare qualsiasi fenomeno di alluvionamento e/o erosione;
7. siano seguite tutte le indicazioni della relazione geologica allegata al progetto;
8. la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche;
9. il Comune di Sgurgola ed il Comune di Anagni, ciascuno per quanto di propria competenza, dovranno adeguare i propri PRG mediante la graficizzazione della viabilità in oggetto avendo cura di individuare opportune fasce di rispetto alla viabilità stessa secondo la vigente normativa in materia;
10. dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti in materia di tutela ambientale anche secondo gli interventi di mitigazione contenuti nello Studio di Inserimento Paesaggistico;
11. dovranno adottarsi in caso di comprovata necessità opportuni accorgimenti tendenti alla mitigazione dell'eventuale impatto acustico causato dal traffico veicolare in transito sul tracciato stradale;
12. prima dell'inizio di lavori dovrà essere richiesta l'autorizzazione sismica ai sensi della legge 64/74 e L.R. 4/85 con allegato il nulla osta idraulico di competenza del Provveditorato regionale delle OO.PP. per il Lazio - Sezione a competenza statale per la Provincia di Frosinone;
13. il progetto esecutivo deve prevedere ove possibile, un aumento del franco libero del sottopasso con altezza superiore a quella prevista negli elaborati;
14. dovrà essere approfondita con la Provincia di Frosinone la problematica relativa agli innesti con la viabilità limitrofa in quanto negli elaborati si rileva che il raggio di curvatura degli stessi essendo limitato non consente la necessaria sicurezza e scorrevolezza;

15. siano assicurate le esigenze di tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del contesto paesaggistico ed ambientale interessato dall'intervento come risulta dallo Studio di Inserimento Paesaggistico;
16. le opere di inserimento paesistico siano realizzate contestualmente o conseguentemente all'intervento infrastrutturale vero e proprio;
17. siano eseguiti carotaggi con lettura archeologica stratigrafica delle carote lungo tutta la fascia interessata dalla realizzazione del tracciato stradale in destra del Fiume Sacco (viadotto, rilevato, svincolo);
18. siano eseguiti saggi archeologici localizzati, nella stessa area, qualora dalla lettura dei carotaggi dovessero emergere situazioni archeologiche meritevoli di verifica;
19. sia eseguito lo splateamento con mezzo meccanico in corrispondenza del tratto di trincea in sponda sinistra del Sacco, dal bivio con la SP Morolense fino all'attraversamento della linea AV;
20. siano eseguiti saggi archeologici localizzati nella stessa area qualora dallo splateamento dovessero emergere situazioni archeologiche meritevoli di verifica;
21. in corrispondenza della rampa di discesa dell'impalcato del ponte e prima della immissione nel sottopassaggio al rilevato della A.V. , il Consorzio deve prevedere la costruzione di due muri d'ala della strada per il contenimento delle eventuali acque di piena. Infatti la quota di massima piena con il tempo di ritorno 100 anni alla sezione del ponte della Noce (n. 158 dello "Studio Lotti") risulta pari a 166,14 m s.l.m. poiché la livelletta stradale scende a quota 166,750 m s.l.m. affinché vi sia il franco di sicurezza occorre prevedere dei muretti - argine ai lati della strada la cui sommità si trovi a quota non inferiore a 167,75 m s.l.m. in modo da garantire il franco di 1 metro rispetto alla quota di massima piena con tempo di ritorno di 100 anni;
22. sia assicurato lo smaltimento delle acque superficiali e meteoriche mediante idonee apparecchiature, che garantiscano l'allontanamento delle stesse anche durante le piene del fiume;
23. la cantierizzazione dovrà essere sviluppata per quanto possibile, all'interno del sedime stradale, evitando l'invasività in aree adiacenti al tracciato;
24. gli sbancamenti in alveo dovranno essere ridotti al minimo escludendo interventi seppur temporanei, di ostruzione ai deflussi. Inoltre particolare cura si dovrà adottare nella costruzione delle fondazioni del nuovo attraversamento, al riguardo, come previsto dalle linee guida di Fase A dell'Osservatorio Ambientale, si dovrà valutare l'ipotesi di realizzare dei pali incamiciati al fine di evitare l'inquinamento delle falde o procurare altri impatti, quali significative interferenze con il regime idraulico profondo e/o la messa in comunicazione delle falde stesse;
25. la realizzazione delle opere idrauliche riguardanti il ripristino del canale secondario di alimentazione del vecchio mulino dovrà essere concordata con l'Osservatorio Ambientale;
26. allo scopo di ridurre l'approvvigionamento di materiali da cave, con conseguente riduzione di risorse non rinnovabili dovrà essere ottimizzato ulteriormente il riutilizzo dei materiali e, ove questi non dovessero garantire adeguate caratteristiche meccaniche, si prescrive di approfondire anche attraverso indagine sperimentale, la possibilità di stabilizzare le terre con tecniche ormai consolidate nell'ambito delle costruzioni stradali;
27. l'eventuale approvvigionamento delle risorse naturali, consistenti in uso di materiali per rilevati, dovrà avvenire nell'ambito dei limiti delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava.

ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco di Sgurgola - o suo delegato - che lo costituirà con proprio atto formale e sarà composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

ART. 6

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione dei Sindaci al medesimo dovrà essere ratificata dai Consigli dei Comuni di Sgurgola ed Anagni entro 30 giorni, pena la decadenza.

Per la Regione Lazio: il Presidente

Per la Provincia di Frosinone: il Presidente

Per il Comune di Sgurgola.: Il Sindaco

Per il Comune di Anagni: il Sindaco

Roma li



cu